STATUTO

Approvato dalla XVI Assemblea Congressuale nazionale AICCRE
Roma, 30-31 marzo 2021, in modalità virtuale
disciplinata ai sensi dell'art. 106 DPCM 18 del 15.03.2020

Capo I – Principi costitutivi, obiettivi e attività

Articolo 1
Natura e finalità

1.1
L'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) è l'associazione nazionale, federale dei soggetti istituzionali territoriali costituenti il *sistema dei poteri regionali e locali comunque denominati* (quali Comuni, Province, Città, aree metropolitane e Regioni, e loro aggregazioni) e degli altri soggetti in cui il sistema si organizza (Unioni montane, Comunità montane, Comunità isolane, Unioni di Comuni, ecc.), e quant'altro definito a livello costituzionale e dalla legislazione sull'ordinamento degli enti locali**,** insieme ai quali opera in modo unitario per la costruzione di una Unione europea federale, fondata sul riconoscimento, il rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali, mediante la loro rappresentanza nei consessi sovranazionali.
L'AICCRE è un'associazione senza scopo di lucro ed ha sede in Roma.

1.2
L'AICCRE è la Sezione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CEMR-CCRE), Sezione italiana di Città e Governi Locali Uniti (UCLG).
L'AICCRE opera altresì in coordinamento con istituzioni nazionali, europee ed internazionali per i temi che riguardano gli enti locali e regionali.
L'AICCRE svolge attività di Segretariato della delegazione italiana degli enti locali e regionali presso le istituzioni europee, rapportandosi con rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali.

1.3
L'AICCRE persegue le seguenti finalità:

a) rappresenta e patrocina gli enti locali e regionali italiani nei consessi europei ed internazionali;
b) coordina e contribuisce a livello nazionale a documenti e azioni promosse dalle sezioni europea e mondiale di appartenenza;
c) incentiva e garantisce la formazione politica e tecnica di amministratori e funzionari della pubblica amministrazione;
d) elabora proposte politiche e tecniche su tematiche internazionali;
e) garantisce servizi agli associati in tema di euro-progettazione;
f) organizza eventi e attività a livello nazionale ed internazionale.

Tali finalità sono perseguite nel quadro della sua azione politica coordinata con la mission delle organizzazioni internazionali di cui al precedente punto.

1.4
L'AICCRE si ispira ai principi federalisti del Manifesto per una Europa libera ed unita (*Manifesto di Ventotene*, 1944) ed a quelli contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950), nella Carta europea dell'autonomia locale (1985) del Consiglio d'Europa, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000). L'AICCRE promuove l'adozione della Carta europea per la parità delle donne e degli uomini nella vita locale (2006) del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, nonché ai principi consacrati da trattati ed accordi della medesima natura.

1.5
L'AICCRE elabora proposte e sviluppa iniziative perché i poteri regionali e locali, in maniera unitaria, possano concorrere, nell'ambito europeo e internazionale, alle scelte ed alla formulazione di conseguenti politiche per il rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali.

1.6

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'AICCRE può costituire, partecipare o contribuire ad associazioni, fondazioni, istituzioni, enti o società, che valorizzano il ruolo delle autonomie locali, in una prospettiva transnazionale/internazionale ed europea, alla luce degli obiettivi da conseguire.

Articolo 2

Azione politica

2.1

L'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa assume e promuove iniziative:

a) per lo sviluppo della cultura europea e per la costruzione della democrazia istituzionale e dell'unità politica dell'Europa in forma federale, sulla base dei principi di prossimità, di sussidiarietà e di interdipendenza;

b) per la pace, la collaborazione, la solidarietà e la fraternità tra i popoli, anche al fine di relazioni armoniose tra le nazioni, le etnie e le religioni;

c) per la realizzazione della pari dignità e delle pari opportunità tra le persone, con particolare riferimento all'eguaglianza di genere;

d) per il perseguimento della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea e nel mondo;

e) per la cooperazione decentrata allo sviluppo;

f) per promuovere l'Agenda ONU 2030 ed i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile;

g) per promuovere lo sviluppo locale a livello internazionale anche attraverso iniziative e progetti.

2.2

L'AICCRE conduce la sua azione politica sviluppando la collaborazione con i soggetti rappresentativi della società civile e delle istituzioni, ivi compresi i soggetti privati e gli attori educativi e culturali, che perseguano le medesime finalità, ricercando con essi la convergenza su specifici obiettivi.

2.3

L'AICCRE opera, altresì, per la costruzione di un assetto istituzionale federale della Repubblica italiana negli ambiti regionali e statuale, attraverso i quali:

a) i poteri regionali e locali, possano consapevolmente ed efficacemente concorrere alla formulazione delle strategie che riguardano la vita dei cittadini e delle relative politiche di attuazione;

b) le interdipendenze tra i diversi livelli istituzionali si traducano in sinergie per il perseguimento delle finalità di ciascun soggetto istituzionale;

c) l'unità della Repubblica ne esca rafforzata.

Articolo 3

Supporto ai poteri regionali e locali

3.1. L'AICCRE

a) effettua studi e ricerche sulle autonomie regionali e locali, in ambiti locale, regionale, nazionale ed europeo, al fine di concorrere al miglioramento della efficacia del *sistema dei poteri regionali e locali*, attraverso l'affermazione e la pratica del *principio di sussidiarietà* negli ambiti sopra richiamati, ed all'accrescimento del suo ruolo negli organismi sopranazionali europei;

b) adotta e promuove iniziative di reciproca conoscenza, incontri, scambi di esperienze e gemellaggi fra i poteri regionali e locali dei Paesi dell'Unione europea e tra questi ed i Paesi extra comunitari, con particolare riferimento ai Paesi del bacino mediterraneo e dei Balcani;

c) svolge attività di servizio ai soggetti associati nei loro rapporti con il Governo e le amministrazioni dello Stato, in relazione ai problemi europei, e con le istituzioni e le organizzazioni europee;

d) realizza in proprio e sostiene l'attuazione, da parte dei poteri regionali e locali e delle loro unioni ed associazioni, di progetti anche basati su forme di partenariato europeo, nell'ambito di programmi e di iniziative dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa; partecipa a Progetti nazionali, europei e internazionali coerenti con le finalità associative statutarie;

e) organizza e gestisce attività di informazione e formazione degli amministratori e del personale dei poteri regionali e locali, nonché di operatori e professionisti che esprimano una vocazione di supporto ad essi, sulle tematiche europee ed internazionali;

f) organizza e gestisce la formazione sulla internazionalizzazione e programmazione comunitaria delle autonomie regionali e locali;

g) per realizzare le attività di cui ai punti che precedono, promuove e stipula accordi di cooperazione e partenariato con università, enti di formazione e ricerca, nonché organizzazioni di terzo settore;
h) per la realizzazione delle iniziative ai punti precedenti può promuovere e stipulare intese con soggetti pubblici e/o privati desiderosi di sostenere in qualunque forma le attività dell'Associazione.

Articolo 4

Rapporti con altre organizzazioni dei poteri regionali e locali

4.1. L'AICCRE
a) assicura la collaborazione con le associazioni delle Regioni e degli enti locali, al fine di sviluppare il principio di autonomia del sistema dei poteri regionali e locali, nonché per rafforzare il loro ruolo nel processo della costruzione politica europea, anche in senso federale, e per il loro riconoscimento quali attori della cooperazione internazionale.
b) opera per la più stretta collaborazione tra le associazioni nazionali e internazionali rappresentative delle autonomie locali.

4.2
L'Associazione sviluppa i rapporti con le analoghe Sezioni degli altri Paesi aderenti al CEMR/CCRE, all'UCLG, al fine di rafforzare e diffondere lo spirito europeo nei poteri regionali e locali, in particolare attraverso l'attivazione di corsi di formazione, la promozione di gemellaggi e la cooperazione territoriale, al fine di valorizzare il ruolo delle autonomie locali nello spazio europeo e per la costruzione di un mondo equo, solidale, sostenibile ed inclusivo.

Capo II – Soci

Articolo 5

Soci titolari

5.1.
Sono soci titolari dell'AICCRE i soggetti indicati nell'articolo 1 che abbiano deliberato l'adesione all'Associazione, accettandone le finalità e lo Statuto e che siano in regola con il versamento delle quote annuali.

5.2.
I soci titolari sono rappresentati dal rappresentante legale dell'ente o da un suo delegato permanente, che deve essere membro appartenente agli organi politico-amministrativi e agli organi politico-esecutivi dell'Ente.

Articolo 6

Soci individuali

6.1
Possono far parte dell'AICCRE, in qualità di soci individuali, i componenti: del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, del Comitato delle Regioni dell'Unione europea, del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa, i membri eletti delle assemblee regionali e locali, nonché gli assessori regionali, provinciali e comunali, purché eletti, previa istanza contenente la dichiarazione di adesione agli scopi dell'Associazione e di accettazione del suo statuto, da presentare alla Direzione nazionale che vaglia a maggioranza di due terzi le candidature.
La Direzione nazionale, a maggioranza dei due terzi, può disporre inoltre l'ammissione, in qualità di soci individuali, di personalità che si siano particolarmente distinte in campo nazionale, europeo, internazionale/transnazionale.

6.2
I soci individuali non esercitano il diritto di voto in seno agli organi dell'Associazione.

6.3
La quota annuale di pertinenza dei soci individuali viene definita dalla Direzione nazionale per ciascun anno, e deve essere versata direttamente, tramite bonifico bancario, al recapito IBAN intestato ad AICCRE, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Segreteria amministrativa nazionale.

Articolo 7

Adesioni all'AICCRE

7.1

L'adesione all'Associazione da parte dei soci titolari è a tempo indeterminato, su base annuale. È salva la facoltà di recesso, condizionata all'invio dell'atto formale di recesso (delibera di Giunta o di Consiglio dell'ente) da pervenire all'Associazione entro il 31 ottobre; il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'adesione all'Associazione da parte dei soci individuali avviene in ottemperanza a quanto previsto all'art.6, e permane a condizione che ciascun socio sia in regola, al 30 aprile di ogni anno, con il pagamento della quota annuale corrente e con quella degli anni pregressi. La mancata ottemperanza a tale obbligo comporta la decadenza immediata dalla qualità di socio AICCRE, con ogni effetto inibitorio sia a livello nazionale che a livello regionale.

Capo III – Strutture di livello regionale

Articolo 8

Federazioni regionali

8.1.

L'AICCRE è un'associazione nazionale federale, articolata su basi regionali: le Federazioni regionali. Esse sono composte dalla rispettiva Regione, dagli enti locali del relativo territorio aderenti all'Associazione e dai soci individuali residenti nella Regione.

8.2.

Le Federazioni regionali sono rette da propri statuti, redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero scrittura registrata. La Direzione Nazionale, sentito il Segretario Generale che ne cura la raccolta e la prima analisi, ne valuta la conformità e la coerenza con la natura, le finalità ed i compiti dell'Associazione in linea con gli artt. 1 e 2 del presente Statuto, con particolare riguardo all'uso del logo AICCRE ed agli aspetti correlati al finanziamento dell'Associazione.

8.3.

Le Federazioni regionali coordinano e promuovono iniziative regionali e locali per i fini dell'Associazione attuando gli indirizzi e perseguendo gli obiettivi, fissati dagli organi nazionali. Esse hanno altresì l'obbligo di comunicare annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, all'Ufficio di Presidenza dell'Associazione: i propri programmi di attività, il resoconto dell'attività svolta ed i bilanci preventivo e consuntivo.

8.4.

Le Federazioni regionali dispongono di autonomia amministrativa e funzionale. Gli organi nazionali non rispondono della gestione amministrativa e finanziaria dalle stesse espletata.

8.5.

Alle Federazioni regionali, regolarmente costituite, viene trasferita annualmente - in rate corrisposte, indicativamente, nei mesi di marzo, giugno e settembre – una frazione pari al 20% delle quote associative riscosse nell'anno precedente nel territorio regionale. La misura del trasferimento annuale e le relative modalità di corresponsione sono deliberate annualmente dal Consiglio nazionale, su proposta della Direzione nazionale, tenendo conto del bilancio nazionale di riferimento. Le erogazioni periodiche della suddetta frazione sono, in ogni caso, condizionate al rispetto del termine di cui all'ultimo capoverso del precedente paragrafo.

8.6.

In sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio nazionale, su proposta della Direzione nazionale, può inscrivere nel bilancio, in apposito capitolo di spesa, risorse finanziarie per iniziative e progetti di particolare rilievo nazionale ed europeo promossi dalle Federazioni regionali su impulso della Direzione nazionale.

8.7.

Accertato il mancato funzionamento, o in caso di gravi, accertati e ripetuti inadempimenti statutari ed amministrativi, rilevati dal Collegio dei Revisori e/o dal Segretario generale, l'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Presidente nazionale, scioglie gli organismi della Federazione regionale interessata e nomina un Commissario, sottoponendone la relativa

deliberazione alla prima riunione utile, convocata anche d'urgenza, della Direzione Nazionale la quale in caso di ratifica entro sei mesi provvede a confermare l'incarico al Commissario di convocare l'Assemblea congressuale regionale per l'elezione degli organi.

Capo IV – Organi associativi

Articolo 9
Organi nazionali

9.1
Sono organi dell'Associazione

a) l'Assemblea congressuale nazionale;
b) il Consiglio nazionale;
c) la Direzione nazionale;
d) il Presidente;
e) l'Ufficio di Presidenza;
f) il Segretario Generale;
g) il Comitato dei Segretari regionali di Federazione;
h) il Collegio dei Revisori.

Articolo 10
Assemblee congressuali regionali

10.1
I Congressi regionali sono indetti sulla base del calendario fissato dalla Direzione nazionale dell'Associazione.

10.2
In seno ad essi vengono delineati i programmi delle Federazioni in linea con gli obiettivi individuati dalla Direzione nazionale.

10.3
I Congressi regionali eleggono i loro organi e nominano i loro delegati all'Assemblea congressuale nazionale, secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento nazionale, nel rispetto del principio di parità sancito all'art. 23.
I soci individuali non esercitano il diritto di voto.

10.4 I delegati eletti dal Congresso delle Federazioni regionali partecipano, con diritto di voto, all'Assemblea congressuale nazionale.

Articolo 11
Assemblea congressuale nazionale

11.1
L'Assemblea congressuale nazionale

a) definisce gli indirizzi politici e programmatici dell'Associazione;
b) adotta lo Statuto e le sue modificazioni;
c) elegge il Presidente e i Vicepresidenti ed il Segretario Generale
d) elegge i membri del Consiglio nazionale
e) elegge i membri della Direzione nazionale

11.2
L'Assemblea congressuale nazionale è composta dai delegati eletti dalle Assemblee congressuali regionali in rappresentanza dei soci titolari di cui all'art. 1 e che rivestano gli status di cui all'art. 5.2; i delegati esercitano l'elettorato attivo a condizione che gli enti di cui fanno parte siano in regola con il pagamento delle quote sociali al momento determinato dal Regolamento congressuale nazionale adottato dalla Direzione nazionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Il numero di tali delegati è stabilito dal regolamento congressuale, tenendo conto della percentuale di adesione all'AICCRE di enti locali della regione medesima.
I soci individuali non esercitano il diritto di voto nell'Assemblea congressuale.

11.3

L'Assemblea congressuale nazionale è indetta, in via ordinaria, dal Consiglio Nazionale con deliberazione entro i tre mesi anteriori alla scadenza dei cinque anni dalla sua precedente riunione.
Può essere indetta in via straordinaria per decisione della Direzione nazionale con deliberazione adottata con maggioranza dei due terzi nella specifica seduta.

11.4
La convocazione dell'Assemblea congressuale nazionale è effettuata dal Presidente nazionale che a tal fine convoca senza indugio l'Ufficio di Presidenza per l'adozione della bozza di Regolamento congressuale da sottoporre alla deliberazione della Direzione nazionale che lo adotta.
La convocazione dell'Assemblea congressuale nazionale deve essere necessariamente effettuata, con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto alla data individuata, mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione ed al fine di garantire il massimo livello di informazione e partecipazione dei coevi Congressi regionali, anche mediante comunicazione a mezzo e-mail ai soci titolari in regola con i pagamenti.

Articolo 12

Consiglio nazionale – composizione

12.1
Il Consiglio nazionale è eletto dall'Assemblea congressuale nazionale ed è composto da soci titolari nel numero massimo di 180. Nel Consiglio nazionale deve essere assicurata la rappresentanza equilibrata di tutti i soggetti di cui all'art. 1.1.

12.2
Partecipano alle sedute del Consiglio nazionale, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori e i componenti del Comitato dei segretari regionali di Federazione.

12.3
Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente, anche a mezzo strumenti telematici:
a) in sessione ordinaria, almeno due volte l'anno e con preavviso di almeno sette giorni;
b) in via straordinaria, su richiesta: dell'Ufficio di Presidenza; della Direzione nazionale o di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio medesimo, col medesimo preavviso.

Le sedute sono valide qualunque sia il numero dei soggetti presenti o comunque validamente rappresentati.

12.4
I componenti del Consiglio nazionale, che abbiano perso la qualità di rappresentanti legali di enti soci titolari, sono sostituiti con i nuovi rappresentanti legali degli enti medesimi.

12.5
Il Consiglio Nazionale dichiara la decadenza dalla carica di coloro che, senza giustificato motivo, siano assenti per tre volte consecutive dalle riunioni dell'organo e provvede, per cooptazione, alla loro sostituzione nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 1. La relativa deliberazione viene adottata a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 13

Consiglio nazionale – compiti

13.1
Il Consiglio nazionale:
a) indice l'Assemblea congressuale nazionale;
b) nomina il Collegio dei Revisori;
c) delinea, su impulso dell'Ufficio di Presidenza, il programma annuale di attività dell'Associazione ed approva la relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
d) approva le bozze rispettivamente di bilancio preventivo e sue variazioni e di bilancio consuntivo;
e) delibera annualmente, in sede di bilancio preventivo, la misura e le modalità di corresponsione dei trasferimenti alle Federazioni regionali su proposta della Direzione nazionale, di cui al precedente articolo 8, commi 5 e 6.

Articolo 14

Direzione nazionale – composizione

14.1
La Direzione nazionale è eletta dall'Assemblea congressuale nazionale ed è composta da un numero massimo di 30 membri, in rappresentanza delle regioni italiane, nel rispetto del principio di equilibrata rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 1 co. 1.
Sono membri di diritto della Direzione nazionale: il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario generale.

14.2
La Direzione nazionale è convocata dal Presidente, anche a mezzo di strumenti telematici:
a) in sessione ordinaria, almeno quattro volte l'anno e con preavviso di almeno sette giorni;
b) in sessione straordinaria, su richiesta: dell'Ufficio di Presidenza, col medesimo preavviso.

Le sedute sono valide qualunque sia il numero dei soggetti presenti o comunque validamente rappresentati.

14.3
La Direzione nazionale comunica al Consiglio nazionale, la condizione di decadenza dalla carica di coloro che, senza giustificato motivo, siano stati assenti per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo provvedendo, tramite cooptazione, alla loro sostituzione nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 1. La relativa delibera è assunta a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 15

Direzione nazionale – compiti

15.1
La Direzione nazionale:
a) assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Associazione;
b) assume le decisioni politiche necessarie al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione;
c) adotta le bozze rispettivamente di bilancio preventivo e sue variazioni e di bilancio consuntivo, e le sottopone al Consiglio nazionale per la relativa approvazione;
d) propone al Consiglio nazionale la determinazione della misura del trasferimento annuale e le relative modalità di corresponsione infrannuale dei trasferimenti alle Federazioni regionali, di cui agli art. 8.5; propone altresì al Consiglio nazionale la determinazione dell'eventuale impiego di risorse finanziarie per iniziative e progetti ai sensi dell'art.8.6;
e) approva gli eventuali regolamenti attuativi dello Statuto dell'Associazione;
f) adotta le modifiche statutarie di cui all'art. 28.2;
g) nomina i rappresentanti dell'Associazione nelle sedi nazionali ed internazionali, su proposta dell'Ufficio di Presidenza;
h) in caso di urgenza, adotta delibere di competenza del Consiglio nazionale e le sottopone a ratifica dello stesso nella prima riunione utile;
i) riconosce l'avvenuta costituzione delle Federazioni regionali nel rispetto delle disposizioni statutarie; delibera riguardo alla ratifica delle decisioni adottate d'urgenza dall'Ufficio di Presidenza in ordine allo scioglimento di Federazioni regionali, e gli conferisce l'incarico di convocare la/le Assemblea/e congressuale/i regionale/i, per l'elezione dei relativi organi;
j) delibera le quote associative dei soci;
k) convoca l'Assemblea congressuale nazionale straordinaria secondo l'art. 11.3 del presente Statuto;
l) la direzione nazionale, ai sensi dell'art. 6.1, vaglia e delibera a maggioranza dei due terzi le candidature dei soci individuali e dispone l'ammissione dei soggetti ivi individuati;
m) adotta il Regolamento dell'Assemblea congressuale nazionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 16

Presidente

16.1
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; requisito essenziale per la sua elezione è lo status di legale rappresentante di un ente che rivesta la qualità di socio titolare dell'Associazione. E' garante dello Statuto e della linea politica espressa dall'Assemblea congressuale nazionale; convoca e presiede le riunioni del Consiglio nazionale, della Direzione nazionale e dell'Ufficio di Presidenza.

16.2
Il Presidente, in casi di particolare urgenza che rendano impossibile la tempestiva convocazione della Direzione nazionale, assume, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, posizioni politiche a nome dell'Associazione e ne riferisce nella prima riunione utile.

Articolo 17

Ufficio di Presidenza – composizione e compiti

17.1
L'Ufficio di Presidenza è composto da:

a) Presidente
b) Vicepresidenti
c) Segretario Generale

Su invito del Presidente possono essere chiamati a partecipare, a singole sedute dell'Ufficio di Presidenza, i componenti del Collegio dei Revisori, con funzioni consultive.

17.2
L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'attività politica, amministrativa e organizzativa dell'Associazione.
Riceve e valuta le comunicazioni presentate dalle Federazioni regionali ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del presente Statuto e le eventuali relative osservazioni della Direzione nazionale. Verificato il mancato funzionamento, o in caso di gravi, accertati e ripetuti inadempimenti statutari ed amministrativi, l'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Presidente nazionale, scioglie gli organismi della Federazione regionale interessata e nomina un Commissario, informando entro sette giorni la Direzione nazionale ai fini della ratifica; in ogni caso, entro sei mesi, il Commissario provvede, in forza della decisione di ratifica da parte della Direzione nazionale, a convocare l'Assemblea congressuale regionale per l'elezione degli organi.

Articolo 18

Vicepresidenti

18.1
I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo o permanente.

18.2
La qualità di Vicepresidente dell'Associazione presuppone il requisito dello status di membro appartenente agli organi politico-amministrativi e agli organi politico-esecutivi dell'Ente associato.

18.3
Il Vicepresidente Vicario, designato dall'Ufficio di Presidenza in base alle occorrenze, sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo o permanente, ovvero di dimissioni, decadenza o decesso. Nei casi di impedimento permanente, dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, il Vice Presidente Vicario in carica convoca una apposita seduta, entro 15 giorni dall'evento, dell'Ufficio di Presidenza con un unico oggetto all'ordine del giorno finalizzato alla convocazione entro sei mesi di una seduta del Consiglio nazionale che preveda tra i punti all'ordine del giorno, l'elezione del nuovo Presidente, su proposta dell'Ufficio di Presidenza formalizzata nella precedente seduta dell'Ufficio di Presidenza; in essa, qualora non emergesse una candidatura univoca, dovrà essere formalizzata una rosa di almeno tre candidati.

Articolo 19

Segretario generale

19.1
Il Segretario generale è eletto contestualmente al Presidente nazionale dall'Assemblea congressuale, dotato di comprovata esperienza e di adeguata conoscenza della lingua inglese e che all'atto dell'accettazione della carica assume l'impegno a non candidarsi a cariche elettive e/o ad accettare incarichi di governo, in seno agli organi di enti soci titolari. Nei casi di impedimento permanente, dimissioni, decadenza o decesso del Segretario Generale, il Presidente convoca una apposita seduta dell'Ufficio di Presidenza, anche con modalità telematica, entro 7 giorni dall'evento, con un unico oggetto all'ordine del giorno finalizzato alla convocazione, entro i successivi 15 giorni, di una seduta anche in modalità telematica, della

Direzione Nazionale che preveda tra i punti all'ordine del giorno, la nomina del nuovo Segretario Generale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza formalizzata nella precedente seduta nella quale, qualora non fosse emersa una candidatura univoca, dovrà essere formalizzata una rosa di almeno tre candidati.

19.2
Il Segretario Generale:

a) assicura la continuità dell'azione politica e organizzativa dell'Associazione; provvede all'attuazione delle decisioni del Consiglio nazionale e della Direzione nazionale;
b) dirige l'attività corrente dell'Associazione e sovrintende ai suoi uffici, curando la gestione amministrativa e l'organizzazione dell'Associazione, ivi inclusi tutti gli aspetti e compiti relativi alla gestione del personale nonché alla tenuta delle relazioni esterne correnti con enti, associazioni ed istituzioni;
c) assume le decisioni di spesa correlate ai compiti di cui ai punti precedenti riferendole tempestivamente all'Ufficio di Presidenza; redige e sottoscrive i relativi documenti contabili anche nei rapporti con banche, assicurazioni ed intermediari finanziari in genere; redige e sottoscrive i documenti di rilievo economico e/o contabile dell'Associazione, sia in ambito interno che esterno;
d) ha la responsabilità della gestione amministrativa; verifica l'andamento delle entrate e delle spese rispetto alle previsioni del bilancio e alla situazione di cassa; predispone, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, lo schema del bilancio preventivo e delle sue variazioni e del rendiconto da presentare alla Direzione Nazionale.

Articolo 20
Comitato dei Segretari regionali di Federazione

20.1 Il Comitato dei Segretari regionali di Federazione è composto dai Segretari regionali di ogni Federazione AICCRE regionale, uno per Federazione, eletti nei congressi regionali.

20.2 Il Comitato si riunisce, su convocazione del Segretario Generale AICCRE, almeno due volte l'anno.

20.3 Il Comitato accompagna e declina le attività nazionali a livello territoriale, al fine di garantire l'efficacia e l'incisività dell'azione dell'Associazione, anche in termini di disseminazione.

Articolo 21
Collegio dei Revisori - composizione

21.1
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri regolarmente iscritti al Registro dei Revisori contabili.

21.2
Il Presidente del Collegio è eletto tra i tre membri.

21.3
I componenti del Collegio dei Revisori non possono ricoprire altri incarichi associativi, di qualunque livello, in seno all'AICCRE.

Articolo 22
Collegio dei Revisori – compiti

22.1
Il Collegio dei Revisori vigila sulla osservanza delle leggi e dello Statuto.

22.2
Il Collegio verifica, con cadenza trimestrale, la contabilità dell'Associazione.

22.3

Il Collegio esprime, altresì, motivato parere sulle proposte di bilancio di previsione e consuntivo, nonché redige una relazione sul rendiconto della gestione, sulla base dei dati forniti dal Segretario Generale, attestando la corrispondenza del rendiconto ai risultati di gestione.

Articolo 23

Incompatibilità, rinnovo cariche e parità uomo-donna

23.1
Il Presidente, i Vicepresidenti ed il Segretario Generale non possono ricoprire il medesimo incarico per più di due mandati completi consecutivi. Gli incarichi di cui sopra, comunque, non possono essere ricoperti complessivamente per più di tre mandati.

23.2
L'Associazione opera affinché negli organi collegiali nazionali (Consiglio nazionale e Direzione nazionale), come in quelli omologhi delle Federazioni regionali, uomini e donne siano presenti in misura paritaria.

Articolo 24

Validità delle riunioni degli organi

24.1
Le riunioni degli organi dell'Associazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti e qualunque sia la modalità di svolgimento, con preferenza per quella da remoto.

24.2
Le determinazioni del Consiglio nazionale, della Direzione nazionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Associazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 25

Patrimonio e finanziamento

25.1
Il patrimonio dell'Associazione risulta dall'insieme dei documenti contabili.

25.2
Il finanziamento dell'Associazione è costituito dai contributi associativi, da quelli dello Stato e di altri enti pubblici e privati nazionali e non contribuiscono al finanziamento dell'Associazione contributi volontari e/o straordinari nonché eventuali proventi da partecipazioni ad iniziative previste dallo Statuto e/o da servizi erogati per il perseguimento dei fini statutari.

25.3
In caso di scioglimento, rilevato nei suoi presupposti all'unanimità dal Collegio dei Revisori, il patrimonio dell'Associazione è devoluto integralmente ad Associazioni nazionali o internazionali senza fine di lucro, previa individuazione della Direzione Nazionale con apposita delibera assunta in seduta straordinaria.

Articolo 26

Esercizio finanziario e contabile

26.1
L'esercizio Economico patrimoniale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

26.2
Il risultato economico e della situazione patrimoniale dell'Associazione medesima, è individuato attraverso il conto consuntivo.

26.3
Non è consentita distribuzione alcuna agli associati di eventuali avanzi di amministrazione.

26.4
L'Associazione assicura adeguate forme di pubblicità relativamente ai documenti contabili una volta approvati, con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 27

Norme transitorie

27.1
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, in ottemperanza alle previsioni dello stesso, le Federazioni regionali adottano o modificano i propri Statuti, anche con modalità straordinarie, e comunicano i relativi testi all'Ufficio di Presidenza per la delibazione da parte della Direzione Nazionale nella prima seduta utile.

27.2
Il limite di cui all'articolo 23, comma 1 del presente Statuto, si applica considerando gli incarichi già ricoperti della stessa qualità.

Articolo 28

Disposizioni finali

28.1
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni delle leggi vigenti.

28.2
L'Ufficio di Presidenza predispone le eventuali ed opportune modifiche al presente Statuto, in caso di sopravvenuti cambiamenti del dettato normativo a livello nazionale o sovranazionale, e le sottopone alla Direzione nazionale per l'approvazione.

Articolo 29

Entrata in vigore dello Statuto

29.1
Il presente Statuto entra in vigore al momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea congressuale nazionale.